

NOTA INFORMATIVA N. 7/2017

POTENZIATI GLI INCENTIVI FISCALI PER LE START-UP E PMI INNOVATIVE

La legge di bilancio 2017 potenzia gli incentivi fiscali per coloro che investono nella start-up e nelle PMI innovative: l'investimento massimo agevolabile sale a 1.000.000 di euro e la percentuale di detrazione o deduzione è aumentata al 30%.

1. Premessa

La L. 11 dicembre 2016, n. 232 (c.d. legge di bilancio 2017) rende strutturale il regime agevolativo previsto dagli artt. 25 - 32 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, che può essere fruito a decorrere dal 2017, per gli investimenti in start-up e piccole medie imprese (PMI) innovative.

2. Definizione di start-up o di PMI innovativa

L'impresa **start-up innovativa** è una società di capitali, non quotata, che deve rispettare contemporaneamente tutti i seguenti requisiti:

(i) i soci persone fisiche detengono, al momento della costituzione e per i successivi 24 mesi, la maggioranza delle quote rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria dei soci;

(ii) l'impresa è costituita e svolge attività d'impresa da non più di 60 mesi;

(iii) ha la sede principale dei propri affari e interessi in Italia;

(iv) a partire dal secondo anno di attività della start-up innovativa, il totale del valore della produzione annua, risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non è superiore ad euro 5.000.000;

(v) non distribuisce e non ha distribuito utili;

(vi) ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;

(vii) non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.

La **piccola o media impresa innovativa** è quella con meno di 250 dipendenti, fatturato non superiore a 50 milioni di euro o attivo non superiore a 43 milioni di euro e il cui ultimo bilancio sia stato certificato.

Inoltre, al fine di dimostrare il suo carattere innovativo, la start-up e la PMI devono possedere, rispettivamente, almeno uno o almeno due tra i seguenti tre requisiti:

- le spese in ricerca e sviluppo devono essere uguali o superiori al 15% (3% per le PMI) dell'importo maggiore fra valore della produzione (voce A) e costo della produzione (voce B del conto economico);

- deve impiegare come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore a 1/3 (1/5 per le PMI) o 2/3 (1/3 per le PMI), in caso di laurea magistrale, della complessiva forza di lavoro, personale in possesso di

titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero;

- deve essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o relativa a una nuova varietà vegetale, o titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato, direttamente afferenti a l'oggetto sociale e l'attività d'impresa.

Infine, le start-up o PMI innovative devono iscriversi in sezioni speciali del Registro delle imprese, a cui, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro 6 mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, dovranno attestare il mantenimento dei requisiti qualificanti.

3. Agevolazioni fiscali agli investimenti in start-up e in PMI innovative

A) Gli investimenti per la costituzione o l'aumento di capitale sociale (anche con sovrapprezzo azioni o quote) nelle start-up o PMI innovative danno diritto agli investitori:

✓ se persone fisiche, ad una detrazione dall'irpef lorda di un importo pari al 30% della somma investita che non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, € 1.000.000. L'ammontare (in tutto o in parte) non detraibile nel periodo d'imposta di riferimento può essere portato in detrazione dall'irpef lorda nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il terzo.

✓ se persone giuridiche, ad una deduzione del reddito imponibile ires pari al 30% della somma investita che non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, € 1.800.000, con la possibilità di dedurre entro i successivi tre periodi d'imposta l'eccedenza dell'investimento agevolabile rispetto al reddito complessivo dichiarato.

In ogni caso l'ammontare complessivo dei conferimenti in denaro ricevuti dalla start-up innovativa in ogni periodo d'imposta agevolato non deve superare 2.500.000 euro.

L'investimento deve essere mantenuto per almeno 3 anni (2 anni per gli investimenti antecedenti al 2015). L'investitore ha l'obbligo di restituire (relativamente ai soggetti irpef) o assoggettare a tassazione (relativamente ai soggetti ires) l'importo detratto, unitamente agli interessi legali, qualora, prima del decorso del suddetto termine: a) ceda o conferisca, anche parzialmente, la proprietà o un diritto reale di godimento della partecipazione, diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni in start-up innovative; b) riceva somme a titolo di rimborso del capitale sociale o di distribuzione di riserve derivanti dall'investimento o a titolo di recesso o esclusione dalla start-up.

Le agevolazioni spettano a condizione che gli investitori ricevano dalla start-up o dalla PMI innovativa e conservino: a) attestazione di non aver ricevuto conferimenti agevolati in misura superiore ad euro 2.500.000, relativamente al periodo di imposta in cui è stato effettuato l'investimento; b) copia del piano di investimento, contenente informazioni dettagliate sull'oggetto della prevista attività, sui relativi prodotti, nonché sull'andamento, previsto o attuale, delle vendite e dei profitti.

B) In caso di assegnazione agli amministratori, dipendenti e collaboratori continuativi delle start-up e PMI innovative di strumenti finanziari (azioni, quote, strumenti finanziari partecipativi, stock options emessi dalla start-up stessa a titolo di remunerazione), il reddito di lavoro derivante da tale attribuzione non concorre alla formazione del reddito imponibile dei soggetti beneficiari, ai fini fiscali e contributivi. Il reddito esente è recuperato a tassazione se tali strumenti finanziari sono riacquistati dalla start-up innovativa o da qualunque altro soggetto che direttamente controlla o è controllato dallo stesso soggetto che controlla la start up innovativa.

C) Le azioni, quote e strumenti finanziari partecipativi emessi dalla start up o PMI innovativa a fronte dell'apporto di opere e servizi, da essa ricevuti, non concorrono alla formazione del reddito complessivo del soggetto che effettua l'apporto.

D) E' prevista la disapplicazione della disciplina in materia di società di comodo e di società in perdita sistematica.

E) Per le sole start-up innovative, per un periodo di quattro anni dalla data di costituzione, sono previste:

- una maggiore flessibilità del contratto di lavoro e della determinazione della retribuzione (composta da una parte fissa e da una parte variabile, legata alla produttività);

- modalità semplificate per accedere al credito d'imposta per l'assunzione di personale altamente qualificato.

F) Per le sole start-up innovative, l'apposizione del visto di conformità per l'utilizzo in compensazione di crediti iva annuali è obbligatorio per importi superiori a 50.000 euro annui (rispetto agli ordinari 15.000 euro);

G) Alle start-up innovative è consentita la cessione delle perdite realizzate nei primi tre esercizi di attività a favore di società quotate che ne detengano almeno il 20% del capitale sociale.

4. Deroghe al diritto societario e fallimentare. Raccolta di capitali

Deroghe al diritto societario e fallimentare

a) Sono previste forme semplificate di costituzione della start-up innovativa (scrittura privata con firma digitale senza l'intervento notarile). E' previsto l'esonero dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni (compresa quelle dell'atto costitutivo redatto con procedura semplificata) nel Registro delle imprese e del diritto annuale dovuto in favore delle Camere di Commercio. Le PMI innovative non beneficiano dell'esonero dei diritti di segreteria e del diritto annuale.

b) In caso di riduzione del capitale di oltre un terzo, il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo viene posticipato al secondo esercizio successivo (in luogo del primo esercizio successivo).

c) In caso di riduzione del capitale per perdite al di sotto del minimo legale, l'assemblea, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento dello stesso ad una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare il rinvio della decisione fino all'ultimo giorno dell'esercizio successivo.

d) Nel caso di start up o PMI innovativa costituita in forma di srl, l'atto costitutivo può creare categorie di quote fornite di diritti diversi o prive di diritto di voto o con diritti di voto non proporzionali alla partecipazione o anche con diritti di

voto limitati a particolari argomenti; l'atto costitutivo può prevedere, a seguito dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opere o servizi, l'emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, con esclusione del voto nelle decisioni dei soci.

e) Non si applica il divieto di operazioni sulle proprie partecipazioni, qualora l'operazione stessa sia compiuta in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l'assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell'organo amministrativo, prestatori d'opera e servizi anche professionali.

f) La start-up, fino a che possa essere qualificata innovativa, non può essere dichiarata fallita o sottoposta ad altre procedure concorsuali previste dalla legge fallimentare e la responsabilità penale degli amministratori viene ricollegata solo a condotte connotate da elementi di frode ai danni dei creditori. Per superare la crisi finanziaria la start-up innovativa può ricorrere al procedimento di composizione della crisi mediante un accordo con i creditori o a quello di liquidazione dei beni.

Raccolta di capitali

I) Intervento semplificato, gratuito e diretto al Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese, che facilita il finanziamento bancario attraverso la concessione di una garanzia sui prestiti, la quale copre fino allo 80% del credito erogato dalla banca alla PMI innovativa, con un massimo di 2,5 milioni di euro.

II) Sostegno nel processo di internazionalizzazione da parte dell'Agenzia ICE che fornisce l'assistenza in materia normativa, societaria, fiscale, immobiliare, contrattualistica e creditizia, l'ospitalità a titolo gratuito alle principali fiere e manifestazioni internazionali, e l'attività volta a favorire l'incontro delle PMI innovative con investitori potenziali.

La possibilità di raccogliere fondi attraverso portali web di equity crowdfunding, prima riservata alle start-up e PMI innovative, è stata estesa dalla legge di bilancio 2017 a tutte le piccole medie imprese.

In conclusione, buona parte delle agevolazioni fiscali e societarie si applicano, laddove non espressamente indicato, sia alle start-up sia alle PMI innovative, richiedendo queste ultime requisiti meno stringenti.

23 gennaio 2017